

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Premessa

Il presente Regolamento, che costituisce il patrimonio comune di regole da rispettare, è stato elaborato tenendo conto delle seguenti fonti normative:

- gli Artt. 3, 33, 34 della Costituzione della Repubblica Italiana,
- il T.U. della normativa della scuola, DPR n. 297/94;
- le procedure di attuazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro" (successivamente modificato dal D. Lgs. 5 agosto 2009, n. 106);
- le procedure di attuazione del D. Lgs 106/03 sul trattamento dei dati e del Codice della Privacy;
- il Regolamento UE in materia di privacy 679/16;
- lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria DPR n. 249 del 24 giugno 1998 (e successivamente modificato con il DPR del 21 novembre 2007, n. 235);
- "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo" , Legge del 17 maggio 2024 n. 70 (che sostituisce e modifica la legge del 29 maggio 2017, n. 71)

Lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. 24/6/98, n. 249; D.P.R. 21/11/2007, n. 235, recante modifiche ed integrazioni e il R.U. 6066 del 30/5/2013 per chiarimenti e indicazioni), costituisce il punto di riferimento e di enunciazione dei diritti e doveri degli alunni delle **Scuole Secondarie di Primo Grado**

Per gli alunni delle **Scuole Primarie** risulta vigente il R.D. 1927 del 26/04/1928, ad esclusione delle disposizioni da ritenersi abrogate ed integrate con le regole generali sull'azione amministrativa derivanti dalla L. n. 241/1990.E successive modifiche.

Esso è stato redatto tenendo presenti gli atti e i protocolli di altri Istituti scolastici del territorio, con il fine di uniformare i comportamenti degli allievi e le azioni educative dell' Istituto Comprensivo "E. Alessandrini" a quello delle analoghe realtà scolastiche e dunque, di proporre all'utenza modelli comportamentali chiari e inequivocabili e allineati a quelli proposti dalle vicine istituzioni scolastiche. Questo intento è proteso a fornire messaggi educativi univoci e standardizzati non solo a livello locale, ma anche in ottemperanza alle normative vigenti in tutto il territorio nazionale, promuovendo competenze di cittadinanza attiva degli allievi attori del domani.

Contestualmente all'iscrizione alla scuola, è richiesta la sottoscrizione dei genitori o tutori e del Dirigente scolastico del Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in materia dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie e del quale il presente Regolamento è parte integrante.

Aggiornato annualmente e approvato dagli organi collegiali contestualmente al PTOF ai sensi di:

- D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 *Linee d'indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità*;
- D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 *Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e il bullismo*;
- D.M. n.30 del 15 marzo 2007 *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*;
- Legge n.70 del 17 maggio 2024 *Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo*. (che sostituisce e modifica la legge del 29 maggio 2017, n. 71).

Articolo 1

COMPORAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI

Costituiscono mancanze disciplinari sanzionabili i seguenti comportamenti, che violano i doveri riportati nel Patto Educativo di Corresponsabilità (*art.3 D.P.R 21/11/2007 n° 235*):

Non rispettare gli altri – Tabella A:

- Non rispettare il ruolo e la personalità dei membri della comunità scolastica;
- Assumere comportamenti di pregiudizio con atteggiamenti offensivi, discriminatori, razzisti o, comunque emarginanti; forme di violenza, ricatto, minaccia, bullismo/cyber bullismo;
- Usare un linguaggio blasfemo o pesantemente volgare, commettere furti;

Non rispettare l'ambiente – Tabella B:

- Danneggiare aule, spazi comuni, giardino, servizi igienici ecc. e il patrimonio della scuola (libri, banchi, computer e attrezzature didattiche in generale);

Non osservare le norme e il regolamento della scuola – Tabella C :

- Irregolarità nella frequenza delle lezioni e nelle altre attività didattiche;
- Recare disturbo alle attività didattiche e mantenere un comportamento scorretto;
- Allontanarsi senza autorizzazione dall'area scolastica;
- Usare il telefonino nell'area scolastica, sia per chiamate che per riprese audio-video;
- Usare un abbigliamento che non rispetta i canoni della sobrietà e della decenza;

Articolo 2

TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E MODALITA' DI IRROGAZIONE

L'Istituto adotta delle specifiche azioni disciplinari volte a sanzionare episodi di mancato rispetto delle regole dell'istituto e degli atti di bullismo e di cyberbullismo, prevedendo specifiche sanzioni disciplinari.

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di favorire la rieducazione ed il recupero dello studente.

ha finalità educativa e costruttiva e tende a rafforzare il senso di responsabilità dell'alunno, a trasmettere il valore della socialità e del rispetto delle regole, a stabilire rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le sanzioni sono, pertanto, temporanee, proporzionate alla gravità e alla reiterazione dell'infrazione commessa, adeguate alla personalità ed alla storia dell'alunno, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno o della sanzione alternativa.

A questo scopo la sanzione disciplinare può essere convertita in un'attività utile, svolta in favore della comunità scolastica, da offrire in alternativa all'alunno responsabile dell'infrazione.

Il bullo/cyberbullo – che spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – deve in primo luogo essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Chi si comporta da bullo/cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima.

In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori, i quali sono chiamati ad assumere un atteggiamento costruttivo, quindi a non reagire in modo errato e spropositato nei confronti del figlio, ma anche a non difenderlo in modo incondizionato o a sottovalutare i fatti considerandoli "una ragazzata".

Per questo specifico ambito d'infrazione, relativo a presunti atti di bullismo e di cyberbullismo, è stato redatto un protocollo d'azione che segue le tabelle dei comportamenti sanzionabili.

Il Consiglio di Classe, al momento della valutazione del comportamento (voto in condotta), in sede di scrutinio, valuterà collegialmente il peso della /delle infrazione/i e /o della loro frequenza.

Si precisa che, ai sensi dell'art.2 del D.L. 1/9/08 N° 137 (disposizioni urgenti in materia d'istruzione e università), la votazione del comportamento degli studenti concorre alla valutazione complessiva e determina, se inferiore a sei decimi, la *non ammissione* al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.

Le sanzioni sotto riportate non sono obbligatoriamente sequenziali, ma vengono applicate a discrezionalità degli Organi Competenti secondo la gravità e/o reiterazione del fatto. Nei casi non elencati le sanzioni saranno applicate riferendosi per analogia di gravità a quelli descritti nel presente documento.

In caso di reiterati comportamenti sanzionabili, sottoelencati, il Consiglio di Classe, convocato in seduta straordinaria, secondo attenta e puntuale valutazione, potrà decidere la non partecipazione dello studente alle uscite didattiche e/o ai viaggi d'istruzione in ragione di un comportamento che possa mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità.

TABELLA A : non rispettare gli altri.

COMPORAMENTI SANZIONABILI	ORGANI COMPETENTI E SANZIONI
<p>Utilizzare termini volgari, avere atteggiamenti offensivi, discriminatori e/o provocatori nei confronti di: Dirigente, Docenti, Collaboratori Scolastici, adulti in genere e compagni.</p>	<p>1) Il Docente presente accerta il fatto e richiama l'alunno, al quale viene data la possibilità di giustificarsi e/o di riparare;</p> <p>2) Il Docente, tramite comunicazione scritta sul quaderno delle comunicazioni, avvisa la famiglia e valuta la possibilità di assegnare elaborati di riflessione;</p> <p>3) Il Docente annota il fatto sul diario di classe e informa la famiglia tramite comunicazione vistata dal Dirigente e inviata per posta;</p> <p>4) Il Docente informa la Dirigenza che convoca l'alunno in presidenza, contesta gli addebiti e dà la possibilità di giustificarsi e/o di riparare;</p> <p>5) il C.d.C. o la Dirigenza avvia le procedure per la convocazione della famiglia;</p> <p>6) Il C.d.C. decide se esistono gli estremi per una sanzione che preveda l'allontanamento dalla</p>

	comunità scolastica, decide l'entità della sanzione o propone una sanzione alternativa; 7) Il C.d.C. propone al Dirigente l'avvio delle procedure per l'applicazione della sanzione.
Emarginare consapevolmente altri studenti con atti o parole.	1) 2) 3) 4) 5)
Ricorrere a minacce, ricatti e violenza, con parole e atti di bullismo.	3) 4) 5) 6) 7)
Compiere atti che possano mettere in pericolo l'incolumità altrui.	1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Propagandare e/o teorizzare la discriminazione di altre persone.	1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Danneggiare il materiale altrui.	1) 2) 3) 4); in caso di danni gravi anche 5). 6) 7); in ogni caso: 8) Il Consiglio d'Istituto decide le modalità e/o l'entità della riparazione del danno, la cui riparazione verrà posta a carico della famiglia.
Compiere furti.	1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Il Dirigente denuncia il fatto agli Organi Competenti.

TABELLA B: non rispettare l'ambiente.

COMPORAMENTI SANZIONABILI	ORGANI COMPETENTI E SANZIONI
Violare volontariamente i regolamenti e/o le norme di sicurezza dei laboratori e degli spazi attrezzati.	1) Il Docente presente accerta il fatto e richiama l'alunno, al quale viene data la possibilità di giustificarsi e/o di riparare 2) Il Docente, tramite comunicazione scritta sul quaderno delle comunicazioni, avvisa la famiglia e valuta la possibilità di assegnare elaborati di riflessione 3) Il Docente annota il fatto sul diario di classe e informa la famiglia tramite comunicazione vistata dal Dirigente e inviata per posta 4) Il Docente informa la Dirigenza che convoca l'alunno in presidenza, contesta gli addebiti e dà la possibilità di giustificarsi e/o di riparare
Lasciare aule e spazi in condizioni tali (per eccessivo disordine o sporcizia) da pregiudicarne l'utilizzo per le attività successive.	1) 2) 3) 4) 10) Il Docente invita il/i responsabile/i a riordinare e pulire
Danneggiare volontariamente attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi della palestra e suppellettili).	1) 2) 3) 4) 5) Il C.d.C. o la Dirigenza avvia le procedure per la convocazione della famiglia 6) Il C.d.C. decide se esistono gli estremi per una sanzione che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica, decide l'entità della sanzione o propone una sanzione alternativa 7) Il C.d.C. propone al Dirigente l'avvio delle procedure per l'applicazione della sanzione (anche pecuniaria). 8) Il Consiglio d'Istituto decide le modalità e/o l'entità della riparazione del danno
Scrivere e/o praticare incisioni su: banchi, porte e muri.	1) 2) 3) 4) 8) 10) Il Docente invita il/i responsabile/i a riordinare e pulire seguendo le indicazioni in materia di sicurezza.

TABELLA C : Non osservare le norme e il regolamento della scuola.

COMPORTAMENTI SANZIONABILI	ORGANI COMPETENTI E SANZIONI
<p>Fare: – ritardi al rientro intervalli o al cambio dell' ora*; – un elevato n° di assenze; – assenze “strategiche”; – assenze ingiustificate; – ritardi e uscite anticipate oltre il limite consentito (non documentate).</p> <p>* Questo genere di infrazione nella Primaria si tramuta in una richiesta di chiarimenti alla famiglia, non potendosi attribuire al bambino la mancata giustificazione di assenze o ritardi.</p>	<p>1) Il Docente presente accerta il fatto e richiama l'alunno, al quale viene data la possibilità di giustificarsi e/o di riparare; 2) Il Docente, tramite comunicazione scritta, sul quaderno delle comunicazioni, avvisa la famiglia e valuta la possibilità di assegnare elaborati di riflessione; 3) Il Docente annota il fatto sul diario di classe e informa la famiglia tramite comunicazione vistata dal Dirigente e inviata per posta; 5) il C.d.C. o la Dirigenza avvia le procedure per la convocazione della famiglia.</p>
<p>Fare: – interventi inopportuni durante le attività scolastiche; – interruzioni continue del ritmo delle attività scolastiche.</p>	<p>1) 2) 3) 5) 4) Il Docente informa la Dirigenza che convoca l'alunno in presidenza, contesta gli addebiti e dà la possibilità di giustificarsi e/o di riparare.</p>
<p>Non eseguire i compiti assegnati, non portare il materiale richiesto non rispettare i tempi delle consegne e non far firmare puntualmente avvisi e comunicazioni.</p>	<p>1) 2)</p>
<p>Introdurre nella scuola: sigarette, alcolici, petardi, schiume e quant' altro ritenuto pericoloso per la salute.</p>	<p>1) 2) 3) Il C. di C. decide se esistono gli estremi per una sanzione che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica, decide l'entità della sanzione o propone una sanzione alternativa; 7) Il C. di C. propone al Dirigente l'avvio delle procedure per l'applicazione della sanzione; 12) Il Docente dispone che lo studente riponga l' oggetto all' interno di una busta che verrà sigillata e consegnata in Segreteria dallo stesso studente accompagnato dal docente. Il plico potrà essere ritirato esclusivamente dalla famiglia, informata telefonicamente dei fatti, negli orari di ricevimento della segreteria.</p>
<p>Infrangere il divieto di fumare all'interno della scuola.</p>	<p>1) 2) 3) 4) 5) 11) Il Docente informa il responsabile dell'osservanza del divieto di fumo che stabilirà la sanzione a norma di legge.</p>
<p>Utilizzare il telefono cellulare durante l'orario scolastico per chiamate, messaggi, riprese audio-video, connessione ad Internet.</p> <p>Fare foto, audio o video con il telefono cellulare nei confronti di ciascun membro della comunità scolastica durante la presenza a scuola.</p> <p>Utilizzare senza autorizzazione del docente la connessione ad internet e divulgare materiali video o prodotti lesivi della personalità e della privacy dei compagni e della comunità scolastica.</p>	<p>Premesso il divieto dell'utilizzo degli smartphone, qualora gli alunni vengano trovati con i cellulari accesi si procede per la prima volta con l'ammonizione scritta (nota sul RE) da parte del docente che accerta il fatto. Contestualmente, il docente ritira il telefono cellulare e lo consegna presso gli uffici di segreteria. Il cellulare potrà essere ritirato esclusivamente dalla famiglia, informata telefonicamente dei fatti. Il ritiro potrà essere effettuato esclusivamente negli orari di ricevimento della Segreteria. In casi di reiterato comportamento si procederà con regolare avvio di procedimento disciplinare finalizzato alla sospensione da uno a 15 giorni cumulabili rispetto al numero dei fatti accertati. Resta fermo il ritiro del cellulare per ogni singolo episodio</p>
<p>Utilizzare un abbigliamento poco decoroso che non rispetti i canoni della sobrietà e della decenza.(Shorts/Top o in generale indumenti intimi a vista)</p>	<p>1) 2) 3) 4)</p>

Articolo 3

ATTI DI BULLISMO E DI CYBER BULLISMO

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurino come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento di disciplina.

Le sanzioni disciplinari che la scuola adotta come conseguenze degli atti di bullismo e cyberbullismo vogliono far riflettere sulla gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che tali fenomeni non sono in nessun caso accettati. Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire, e proprio a questo principio sono improntate le sanzioni: ogni provvedimento disciplinare terrà conto della rieducazione e del recupero dello studente.

In quest'ottica è fondamentale la collaborazione con i genitori. È importante in particolare che le famiglie evitino di sottovalutare i fatti, giudicando azioni di bullismo o cyberbullismo come normali fenomeni facenti parti della crescita.

L'alleanza tra adulti è quindi determinante per contrastare simili atti.

Si ricorda in questa sede che nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi, o comunque inadeguatezza o debolezza educativa, la scuola può procedere alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Va considerato che ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio (es: minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali" ...) dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La minore età non sempre protegge dalle conseguenze penali del proprio comportamento.

Si riportano di seguito una sintesi della normativa sulla procedibilità penale nei confronti dei minori ed i comportamenti sanzionabili (alla data di emanazione del presente Regolamento) come presenti nel Regolamento di disciplina, selezionando nello specifico le condotte ascrivibili al bullismo e le relative sanzioni.

Sintesi della normativa sulla procedibilità penale nei confronti dei minori.

Fino al compimento dei 14 anni di età i ragazzi non sono penalmente responsabili delle loro azioni: qualora essi commettano dei reati saranno i genitori a rispondere (sotto il profilo civile) delle loro condotte illegali. I minori con un'età compresa tra i 14 e i 18 anni, diversamente, possono essere penalmente imputabili, qualora vengano considerati in grado di intendere e di volere al momento della commissione del reato. In quest'ultimo caso, se risultasse accertata la responsabilità penale, il minore andrà incontro a misure e provvedimenti che rispondono a principi di giustizia minorile, in accordo con l'età del ragazzo.

In presenza di reato (commesso da soggetti ultraquattordicenni) è possibile presentare denuncia all'Autorità giudiziaria (o alla questura, ai carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale. La

legge 71/2017 (art. 7) aggiunge la possibilità di presentare al questore anche istanza di ammonimento: nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minore, è possibile rivolgere al Questore un'istanza di ammonimento nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta.

Si riporta di seguito la tabella (alla data di emanazione del presente Regolamento) con l'elenco delle condotte e delle relative sanzioni, ribadendo il divieto assoluto di utilizzo di cellulari, smartphone o tablet durante il tempo scuola (quindi anche durante visite d'istruzione e attività extracurricolari), ad eccezione dei casi in cui il personale della scuola ne autorizzi l'uso.

Si ricorda che qualora lo studente accendesse o utilizzasse il cellulare o altri dispositivi affini durante il tempo scuola, ciò comporterà l'immediato e temporaneo ritiro del dispositivo da parte del docente e la riconsegna unicamente al genitore o ad un suo delegato. Parimenti, l'uso improprio di cellulari, smartphone, tablet, e del web durante attività didattiche che ne richiedano l'utilizzo a scuola, comporterà l'attivazione di adeguati e proporzionati provvedimenti disciplinari, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

COMPORAMENTO DA SANZIONARE	TIPOLOGIA DELLA SANZIONE
<p>Uso non autorizzato del cellulare, dello smartphone e di qualsiasi altro supporto durante le ore di lezione</p>	<p>Ammonizione scritta per una sola volta (sanzione tipologia A). Se reiterato sospensione da uno a quindici giorni (sanzione tipologia B).</p>
<p>Riprendere per mezzo di videocamera fotografica o audiovisiva, o registrare via audio e video, senza autorizzazione del diretto interessato, luoghi o momenti dell'attività scolastica ed extracurricolare dell'Istituto nel suo complesso.</p>	<p>Sospensione da uno a quindici giorni (sanzione tipologia B) cumulabile con il procedimento e /o provvedimento per uso non autorizzato del cellulare di cui al punto precedente.</p>
<p>Pubblicare su social network e in ogni applicazione web video girati di nascosto e/o foto, dove sono presenti persone filmate senza il loro consenso</p>	<p>Sospensione da uno a quindici giorni (sanzione tipologia B) cumulabile con il procedimento e /o provvedimento per uso non autorizzato del cellulare di cui ai due punti precedenti correlati all'uso non autorizzato del cellulare.</p>
<p>Inviare messaggi offensivi; atti di cyberbullismo nell'ambito della scuola.</p>	<p>a) Sospensione da uno a quindici giorni (sanzione tipologia B) cumulabile con il procedimento e /o provvedimento per uso non autorizzato del cellulare di cui ai tre punti precedenti correlati all'uso non autorizzato del cellulare. b) sospensione oltre i quindici giorni (art.1 c.6)</p>

	D.P.R. 235/07, nel caso di fatti di rilevanza penale o di pericolo per l'incolumità delle persone tali da richiedere l'intervento degli Organi Istituzionali di Competenza.
--	---

Legenda delle sanzioni:

<p>SANZIONI DI TIPO A [decise dal singolo docente o dai docenti di classe/interclasse/classi parallele di plesso]</p>	<p>a) richiamo verbale b) invito alla riflessione individuale, anche fuori dall'aula, alla presenza e con l'aiuto del docente interessato c) richiamo verbale e invito alla riflessione guidata alla presenza e con la guida del Dirigente scolastico d) consegna da svolgere in classe significativa e commisurata e) consegna da svolgere a casa significativa e commisurata f) sospensione temporanea dalle attività ludiche dell'intervallo g) ammonizione scritta sul libretto personale o quaderno delle comunicazioni h) ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul libretto personale o quaderno delle comunicazioni eventualmente controfirmata dal Dirigente Scolastico i) ammonizione scritta ufficiale da parte del Dirigente Scolastico</p>
<p>SANZIONI DI TIPO B [decise dal Consiglio di classe: docenti + genitori]</p>	<p>a) sospensione dalle visite guidate, viaggi d'istruzione, gruppi sportivi o altre attività con l'obbligo della presenza a scuola con altre mansioni concordate b) sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a quindici giorni c) sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a quindici giorni.</p>
<p>SANZIONI DI TIPO C [adottate dal Consiglio d'Istituto] (potrebbero compromettere l'ammissione alla classe successiva)</p>	<p>a) sospensione oltre i quindici giorni e quanto previsto dal c.6 dell'art.1 del D.P.R. 235/07, solo nel caso di fatti di rilevanza penale o di pericolo per l'incolumità delle persone tali da richiedere l'intervento degli Organi Istituzionali di Competenza Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle</p>

	<p>persone (ad es. incendio o allagamento);</p> <p>il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.</p>
<p>SANZIONI DI TIPO D</p> <p>Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 – comma 9bis)</p>	<p>L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:</p> <p>devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico</p>
<p>SANZIONI DI TIPO E</p> <p>Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter)</p>	<p>Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).</p>

Articolo 4

MODALITA' DELLE IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE PREVEDANO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe.

Come da Regolamento d'Istituto i provvedimenti che prevedono l'allontanamento per un periodo fino ai 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe, allargato alla componente dei Genitori (fatto salvo il dovere di astensione, qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato).

Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio d'Istituto. Tali sanzioni si prevedono per "reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana, ad es. violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale ecc., oppure per una concreta situazione di pericolo per

l'incolumità delle persone, ad es. incendio o allagamento". (Art. 1 D.P.R. 21/11/2007 , n.235, con modifiche della nota 31 luglio 2008 art.4 comma 9).

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che l'hanno resa necessaria (art. 3 L.241/1990).

Una volta che l'organo competente ha deliberato il procedimento di allontanamento dalla comunità scolastica, tale provvedimento deve essere trasmesso direttamente alla famiglia che dovrà prenderne visione. Il provvedimento scatterà solo dopo che la famiglia ne è stata messa a conoscenza.

Il C. di C. può decidere anche l'esclusione temporanea da attività ricreative, associative, partecipative o sportive.

Nel periodo di allontanamento dalla comunità scolastica è previsto un rapporto con lo studente e la sua famiglia, tale da prepararne il rientro, anche assegnando elaborati di riflessione e compiti relativi ai programmi svolti in classe.

Articolo 5

SANZIONI ALTERNATIVE A FAVORE DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

Gli organi competenti possono anche comminare sanzioni alternative (tenendo sempre presente il principio della salvaguardia della sicurezza e salute degli alunni) :

- a) attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere, indebitamente danneggiati.
- b) eliminazione di situazioni di degrado di locali o spazi scolastici o dell'ambiente in generale, provocate intenzionalmente.
- c) attività da svolgersi nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola.
- d) attività di collaborazione con i responsabili della biblioteca scolastica per il riordino dei libri o per il riordino dei locali.
- e) ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa e vantaggiosa per la scuola

Articolo 6

CIRCOSTANZE ATTENUANTI E AGGRAVANTI

Sono ritenute circostanze attenuanti il fatto che la mancanza si verifichi per la prima volta (ad eccezione per l'utilizzo degli smartphone) e che, precedentemente, la condotta sia stata positiva.

Sono ritenute circostanze aggravanti il fatto che la mancanza non si verifichi per la prima volta, che i precedenti richiami e provvedimenti non abbiano avuto esiti positivi, che la precedente condotta sia stata negativa, che le circostanze e/o le conseguenze del comportamento soggetto a sanzione siano particolarmente gravi.

Articolo 7

SANZIONI AMMINISTRATIVE

La sanzione pecuniaria dovrà essere stabilita, a seconda dell'entità, dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, previa proposta del Consiglio di Classe.

Articolo 8

IMPUGNAZIONI

L'art. 5 del D.P.R. 24/06/1998 n.249 è sostituito dal seguente art. 5 del D.P.R. 21/11/2007 n.235:

contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola che decide nel termine di 10 giorni; tale Organo è composto da un docente designato dal C. d'Istituto, da due rappresentanti eletti dai genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico e resta in carica per due anni scolastici.

Il ricorso contro i provvedimenti disciplinari deve essere presentato al Dirigente Scolastico in forma scritta e con le dovute motivazioni.

Articolo 9

ORGANO DI GARANZIA

1. L' Organo di Garanzia" interno alla scuola è così composto: Presidente: Dirigente Scolastico o suo sostituto Membri: 2 insegnanti effettivi + 2 supplenti; 2 genitori effettivi + 2 supplenti; 1 ATA + 1 supplente.
2. L' organo, di durata biennale, viene eletto dal Consiglio di Istituto al proprio interno. L' assemblea ATA provvede a nominare i propri membri.
3. I membri dovranno essere surrogati in caso di perdita dei requisiti, di trasferimenti o dimissioni volontarie. In caso di impossibilità per esaurimento delle liste, il Collegio dei Docenti, l'Assemblea del personale ATA, i Genitori eletti nel Consiglio di Classe/Interclasse provvederanno ad integrare, ciascuno per la propria componente di appartenenza, i membri dell'Organo di garanzia.
4. I membri supplenti entrano a far parte di diritto in sostituzione degli effettivi in caso di incompatibilità.
5. Si verifica incompatibilità quando il membro dell'Organo di Garanzia è destinatario della sanzione disciplinare che viene presa in esame.
6. Per "sostituto del Dirigente Scolastico" si intende il collaboratore vicario e in subordine il responsabile di plesso e il docente più anziano.
7. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei componenti.

8. È compito del Dirigente Scolastico acquisire agli Atti tutti i documenti della fase istruttoria –testimoniale al fine di porre l'Organo di Garanzia in condizione di pervenire a decisioni eque e motivate.
9. L'Organo di Garanzia decide sulla documentazione in suo possesso avvalendosi della facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti o spiegazioni, nonché la testimonianza diretta delle persone coinvolte nel procedimento.
10. Le riunioni si svolgono alla presenza dei soli membri. La pubblicità e l'accesso agli atti sono garantiti dalla L. 241/90 e successive modificazioni.
11. L'Organo di garanzia viene convocato dal Presidente con preavviso scritto di almeno 3 giorni
12. Le decisioni devono essere assunte entro 15 giorni dalla data del ricevimento del ricorso.
13. Le funzioni di Segretario sono svolte da un membro designato dal Presidente.
14. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente